Penale Sent. Sez. 5 Num. 37987 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI
Data Udienza: 06/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Bonissi Dario nato a Romano Di Lombardia il 24/01/1968

avverso la sentenza del 27/04/2026 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 27 aprile 2026 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Dario Bonissi, resa dal Tribunale di Busto Arsizio con pronuncia del 19 giugno 2025, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con la contestata recidiva specifica.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 99, commi 1 e 5, cod. pen. in relazione alla sussistenza della recidiva specifica e alla determinazione del relativo aumento di pena.

Il riconoscimento della recidiva sarebbe stato fondato, sia dalla sentenza di primo grado sia da quella impugnata, sul precedente penale riportato dall'imputato per un reato fiscale, considerato unitamente alle successive condanne per bancarotta fraudolenta. Tuttavia, con l'atto di appello si era dedotto non solo che esso era risalente al 1999 e relativo a un fatto di modesto rilievo; ma anche che le condanne successivamente riportate dal Bonissi per bancarotta fraudolenta, peraltro richiamate genericamente, non potessero venire in rilievo al riguardo poiché erano divenute definitive dopo la commissione del reato per cui si procede. Infine, si è rappresentato che l'aumento di pena applicato per la recidiva, pari a un anno e due mesi di reclusione, violerebbe il limite posto dall'art. 99, comma 5 (*recte*: 6), cod pen. poiché per il detto reato fiscale all'imputato era stata irrogata la pena di quattro mesi di reclusione.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermata dalla Corte territoriale senza disattendere compiutamente le doglianze difensive (con cui si era inteso confutare l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione affermata dal primo Giudice.)

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha rassegnato la manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (poiché la Corte territoriale avrebbe indicato in maniera congrua e logica gli elementi che ha posto alla base della statuizione); e la fondatezza della censura concernente l'aumento per la recidiva, poiché erroneamente sarebbe stata valorizzata anche una condanna per bancarotta fraudolenta divenuta irrevocabile dopo la commissione del reato in esame e sarebbe stato compiuto un aumento di pena superiore al limite di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiarito.

In effetti, la Corte di appello – come già il Tribunale – ha ritenuto la recidiva specifica valorizzando non solo un reato fiscale commesso nel 1999 (e accertato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con pronuncia irrevocabile nel 2006) ma anche due condanne per bancarotta riportate dall'imputato successivamente al fatto oggetto del presente procedimento. Tuttavia, il *tempus* del delitto per cui è condanna è il 13 luglio 2018; e le condanne del Bonissi per ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta sono divenute definitive il 10 febbraio 2022 e il 7 febbraio 2023 (cfr. certificato penale).

Considerato c e «l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna» (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 – 03; cfr. pure Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01, rese in tema di recidiva reiterata, che hanno comunque correlato il riconoscimento della recidiva al fatto che, «al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi») tale statuizione è erronea.

La fondatezza *in parte qua* dell'impugnazione assorbe le rimanenti censure (contenute sia nel primo che nel secondo motivo di ricorso).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 06/10/2026.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale